

STATUTO

**Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,
NATURA E SEDE LEGALE, DURATA**

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "A SUD. ECOLOGIA E COOPERAZIONE - APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Roma. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.4 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sede operative dell'Associazione in Italia ed all'estero.

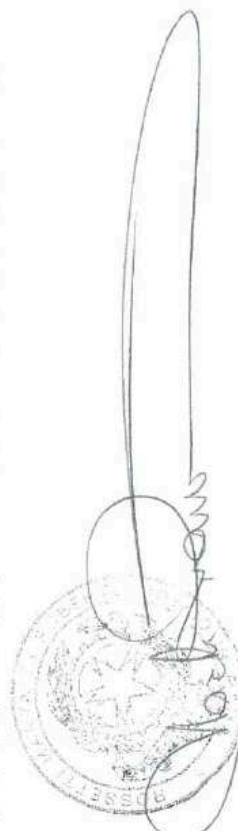
Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-



L. G. G. G.

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni (lettera n);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v).

2.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.6 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

2.7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero dei soci, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

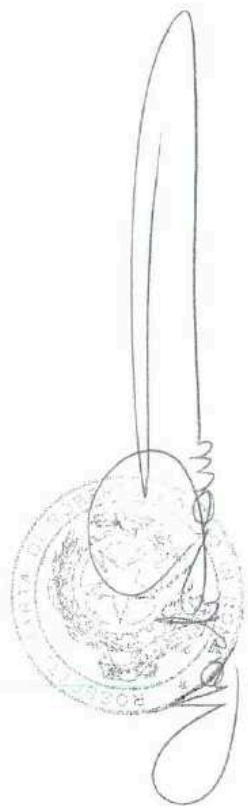
2.8 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2.9 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 ATTIVITA'

Per raggiungere gli scopi suddetti l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione dei processi sociali nei sud del mondo e in Italia;
- partecipazione a percorsi diretti alla difesa dei beni comuni e dei territori, alla riconversione produttiva ed energetica, alla giustizia climatica, ambientale e sociale verso la costruzione di una idea diversa delle relazioni sociali, economiche e politiche;
- sviluppare, in ogni ambito, ogni iniziativa collettiva e/o individuale, tesa a sviluppare attività basate sul mutuo appoggio e la solidarietà, nel rispetto della diversità e dell'ambiente naturale;
- sollecitazione dell'opinione pubblica verso le tematiche ambientali e climatiche promuovendo un modello di produzione rispettoso dell'ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali;
- instaurare rapporti personali capaci di educare, sensibilizzare e sostenere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- promozione e sostenimento di attività rivolte al mondo giovanile, attraverso azioni di cittadinanza proattiva, di solidarietà sociale, favorendo la relazione la comunicazione intergenerazionale per il mantenimento ed il rafforzamento del tessuto sociale;
- promozione della giustizia ambientale, climatica e sociale;
- formazione dei volontari sui temi di pace, ambiente e in-



Lame Lupo

tercultura;

- formazione ambientale ed interculturale nelle scuole, nelle università, nei territori e nelle aziende;
- ricerca sulle questioni legate ai conflitti ambientali e alla riconversione ecologica delle attività produttive e del settore energetico;
- promozione di campagne nazionali ed internazionali per la difesa dei beni comuni, per la giustizia ambientale e sociale e i loro difensori;
- progettazione europea e nazionale, anche in partenariato con il mondo associativo, il mondo accademico e legale legati ai temi della sostenibilità e dei diritti;
- pubblicazione sui conflitti ambientali e nuovi modelli di sviluppo, sui temi della democrazia partecipata e comunitaria e della giustizia ambientale e climatica;
- cooperazione internazionale attraverso la promozione di una cultura rispettosa dell'ambiente naturale e delle tradizioni locali (autoctone), appoggia programmi di rafforzamento dell'empowerment delle comunità, con attenzione all'ottica di genere, il sostegno ha una reale partecipazione delle popolazioni locali e della società civile;
- intervento in situazioni di emergenza in caso di calamità naturale, guerre, insicurezza alimentare, sanitarie e sociale;
- peace keeping attraverso interposizioni pacifiche, carovane internazionali, osservazione elettorale, monitoraggi;
- scambi internazionali nell'ottica di una reale e paritaria collaborazione con altre associazioni, enti locali, gruppi di base;
- selezione, formazione e invio di volontari internazionali, e cooperanti per la realizzazione di programmi di cooperazione tecnica;
- gestione di strutture e servizi che diffondano una cultura ecologista e/o di integrazione e/o di scambio e cooperazione internazionale e/o di consumo critico e/o di economia partecipativa, equa e responsabile e/o diffusione di diritti e/o risoluzione pacifica di conflitti;
- ricorso ai tribunali, nonché ai meccanismi di soft law, nazionali e internazionali.

Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

4.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

5.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno.

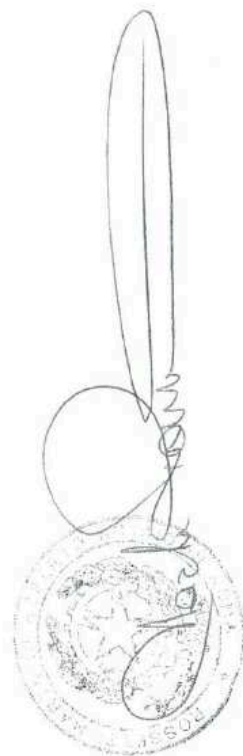
5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

5.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regola-



Leone Bruno

mentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

5.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

5.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE DEI SOCI

6.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

6.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

6.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il relativo adempimento.

6.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

7.5 Tutte le cariche sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche, così come per i volontari, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti ed alle condizioni previamente stabilite dal Consiglio Direttivo, fermo restando il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 8 ASSEMBLEA

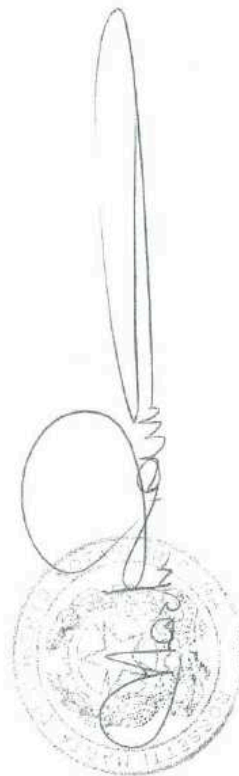
8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8.2 Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli associati, a far data dalla delibera di ammissione, purché in regola con il versamento delle quote associative.

8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2,



Leone Bruno

del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

8.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8.7 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8.8 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

8.10 L'assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8.11 Anche per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

8.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8.13 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8.14 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi

l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.15 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

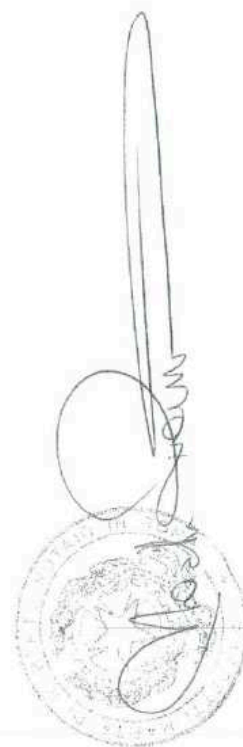
9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.6 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad



L. G. G. G.

esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di giugno, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- i) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9.8 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9.9 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 (trenta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frat-

tempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

11.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.

11.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

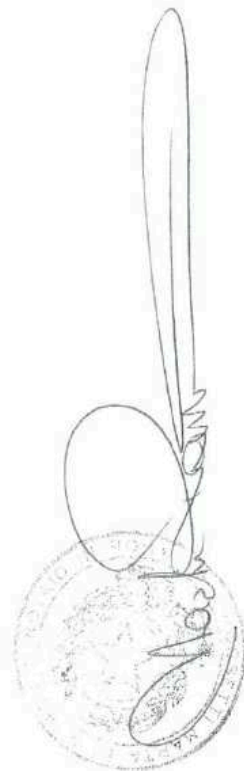
Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Entro i primi sei mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad euro 300.000,00 (trecentomila). Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 (sessantamila) euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. In tali ipotesi il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e del-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to read 'Lorenzo'. The stamp is partially obscured by the signature.A handwritten signature in dark ink, written vertically, which appears to read 'Lorenzo'.

le finanze e con il Ministro della giustizia;

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico o collegiale. In caso di organo collegiale lo stesso dovrà essere formato da tre componenti a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 (tre) componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 SCIoglimento

14.1 L'Associazione ha durata illimitata.

14.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14.4 In caso di scioglimento, cessazione, liquidazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, salvo diversa destinazione imposta per legge, ad altri Enti del Terzo Settore da determinarsi a cura dell'Assemblea o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 NORME APPLICABILI

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

15.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

15.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

2

Leveghero
Nobis



